



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 4 di

## infQ azienda – Aprile 2023

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Assegno divorzile</b>  <b>Sentenza CGT II grado Lazio</b> <b>4.10.2022, n. 4279/6/22</b>	L'assegno di mantenimento / divorzile versato all'ex coniuge è deducibile dal reddito a condizione che sia corrisposto periodicamente e sia disposto con Provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
<b>Casa parrocchiale</b>  <b>Sentenza CGT I grado Como</b> <b>10.10.2022, n. 206/2/22</b>	L'esenzione IMU non spetta per la casa parrocchiale (canonica) qualora sia venuto meno l'effettivo utilizzo della stessa, quale residenza (intesa in senso "concreto e anagrafico"), da parte del parroco. Al fine dell'esenzione è, infatti, necessario che l'immobile sia utilizzato "a servizio di una funzione propriamente di culto".
<b>Notifica presso i locali della società</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>27.12.2022, n. 37828</b>	È legittima la notifica di un atto presso la sede della società nelle mani di una persona che si trovava nei locali della stessa, ancorché la relativa firma risulti illeggibile. La presenza di una persona all'interno dei locali dell'impresa, come risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario / postale, presume che la stessa "fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica" (ciò non richiede al notificatore di accertarsi di tale effettiva condizione).
<b>Cessioni intraUE di beni</b>  <b>Risposta Agenzia Entrate</b> <b>1.3.2023, n. 230</b>	Le cessioni intraUE di beni nei confronti di operatori che non risultano iscritti nel VIES non possono essere fatturate in regime di non imponibilità (con applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione dei beni) e vanno assoggettate ad IVA in Italia.
<b>Accertamento induttivo</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>8.3.2023, n. 6874</b>	In caso di accertamento induttivo puro, l'Ufficio deve determinare induttivamente non soltanto i ricavi, ma anche i relativi costi. In caso di accertamento bancario ex art. 32, DPR n. 600/73, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelievi bancari non giustificati, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, è possibile eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dai prelievi non giustificati.
<b>Presunzione distribuzione utili extra-contabili</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>10.3.2023, n. 7190</b>	Con riferimento alla distribuzione di utili extra-contabili, qualora nel corso dell'esercizio sia mutata la compagine sociale, la presunzione di percezione degli stessi opera nei confronti dei soci che, alla fine dell'esercizio, hanno approvato il bilancio e non anche di coloro che non rivestono più tale qualifica.

## COMMENTI

### ESTESE AL SECONDO TRIMESTRE 2023 LE AGEVOLAZIONI DEI CREDITI ENERGETICI

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel 2022, in seguito estese anche al primo trimestre 2023 ad opera della Finanziaria 2023.

Ora, nell'ambito del recente DL n. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", "*nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese*" **le citate agevolazioni sono state riproposte anche per il secondo trimestre 2023** (rispetto ai precedenti periodi il bonus spettante in termini percentuali è più che dimezzato).

#### CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese energivore il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

L'agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2023**, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle **imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023**, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica. Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

#### CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese dotate di contatori con **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse** da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. "non energivore"), il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della **media del primo trimestre 2023** al netto di imposte e sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**.

#### CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese gasivore il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

#### CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON GASIVORE" 2 TRIMESTRE 2023

A favore delle imprese c.d. "non gasivore" il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta **a condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

Soggetti	Credito d'imposta				
	3 trimestre 2022	ott. / nov. 2022	dicembre 2022	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Imprese <b>energivore</b>	25%	40%	40%	45%	<b>20%</b>
Imprese <b>non energivore</b>	15%	30%	30%	35%	<b>10%</b>
Imprese <b>gasivore</b>	25%	40%	40%	45%	<b>20%</b>
Imprese <b>non gasivore</b>					<b>20%</b>

### RICHIESTA DATI CREDITO D'IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS / ENERGIA

L'impresa **non gasivora / non energivora** che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica **nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto** da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può **richiedere al proprio fornitore**:

- il **calcolo dell'incremento di costo** della componente energetica;
- l'**ammontare del credito d'imposta spettante** per il **secondo trimestre 2023**.



Il **fornitore**, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, **deve inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati**.

### UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

I crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2023**. L'utilizzo del credito d'imposta anche per **importi superiori a € 5.000 annui non richiede** la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l'apposizione del visto di conformità;
- **non sono soggetti ai limiti** di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

### CEDIBILITÀ CREDITI D'IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

Il **beneficiario dell'agevolazione può cedere entro il 31.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, **i crediti d'imposta** spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.



I soggetti **beneficiari del credito d'imposta** a seguito della cessione dello stesso **devono richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque **entro il 31.12.2023**.

## SCADENZARIO

### Mese di Aprile

#### Martedì 11 aprile

<b>COMUNICAZIONE 2022 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2022 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
<b>5% IRPEF ADEMPIMENTI BENEFICIARI</b>	Invio telematico della domanda di iscrizione all'elenco dei possibili destinatari del 5% IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730/REDDITI 2023 da parte delle ONLUS / associazioni sportive dilettantistiche, che non risultano già iscritte nel relativo elenco "permanente".

#### Lunedì 17 aprile

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipazioni non qualificate;</li> <li>• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.

<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p>
-----------------------------------	---

**Mercoledì 19 aprile**

<b>RICHIESTA RIESAME INDENNITÀ € 200 / € 350 COMMERCIANTI / ARTIGIANI / PROFESSIONISTI</b>	<p>Presentazione all'INPS della richiesta di riesame della domanda per l'indennità una tantum di € 200 / € 350 a favore di commercianti / artigiani iscritti all'INPS, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 / 20.000, per i quali la domanda è stata respinta per mancato superamento dei controlli relativi ai requisiti previsti.</p> <p>La domanda può essere presentata entro 90 giorni dalla conoscenza dello scarto se successivo al 19.1.2023.</p>
--	---

**Giovedì 20 aprile**

<b>COMUNICAZIONE 2022 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2022 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</p>
---	---

**Mercoledì 26 aprile**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali).</p>
--	--

**Domenica 30 aprile**

<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS</b>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).</p>
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>
<b>MOD. 730/2023 PRECOMPILATO</b>	<p>Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2022 precompilato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS;</li> <li>• tramite il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.</li> </ul>
<b>ROTTAMAZIONE-QUATER</b>	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate - riscossione della domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quater" per i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, come previsto dall'art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.</p>



<p><b>STRALCIO RUOLI FINO A € 1.000 “DECRETO MILLEPROROGHE”</b></p>	<p>Annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015 di importo residuo, all'1.1.2023, non superiore a € 1.000, come previsto dall'art. 1, commi da 222 a 230, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.</p>
---	---

**Lunedì 1 maggio**

<p><b>COMUNICAZIONE ENEA INTERVENTI EDILIZI / RISPARMIO ENERGETICO ULTIMATI DALL'1.1 AL 31.1.2023</b></p>	<p>Invio telematico all'ENEA dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico / recupero del patrimonio edilizio / c.d. “bonus arredo” / c.d. “bonus facciate” ultimati dall'1.1 al 31.1.2023. Per gli interventi ultimati dall'1.2.2023 è applicabile l'ordinario termine di 90 giorni dalla data di fine lavori.</p>
---	---

**Martedì 2 maggio**

<p><b>MOD. IVA 2023</b></p>	<p>Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2022.</p>
<p><b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.</p>
<p><b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b></p>	<p>Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.</p>
<p><b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo / primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.</p>
<p><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p><b>INPS AGRICOLTURA</b></p>	<p>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.</p>
<p><b>MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2022 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.</p>
<p><b>IMPOSTA DI BOLLO REGISTRI CONTABILI 2022</b></p>	<p>Versamento dell'imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2022, tenuti in formato elettronico, oggetto di materializzazione (stampa) ovvero conservazione sostitutiva entro il 28.2.2024.</p>
<p><b>CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI</b></p>	<p>Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012.</p>
<p><b>DEFINIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO / RETTIFICA / LIQUIDAZIONE / RECUPERO “DECRETO BOLLETTE”</b></p>	<p>Versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione / recupero non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2.1 - 15.2.2023 con riduzione delle sanzioni a 1/18, come previsto dal DL n. 34/2023, c.d. “Decreto bollette”.</p>